

CIRCOLARE N. 5 DEL 13/07/2023

Ai gentili clienti

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

L'art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.

La citata disposizione, denominata "misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo", interviene sull'art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all'art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall'art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Il credito d'imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.

L'agevolazione viene riconosciuta per gli investimenti effettuato dal 01/07/2023 al 30/09/2023 dove per investimento si intende "pagamento effettuato". Ne consegue che i pagamenti effettuati dopo il 30/09/2023 non potranno concorrere alla formazione del credito d'imposta.

L'importo dell'investimento non deve essere inferiore a 10.000 euro.

IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA TRATTAMENTO AI FINI IVA E DEUCIBILTA' FISCALE PER REGIME FORFETTARIO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con risposta all'interpello del 12/08/2022 n. 428 che fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso di tale somma ed in tale ipotesi l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla formazione del reddito del forfettario soggetto ad imposta sostitutiva.

Domande:

- Nella registrazione in contabilità della fattura ricevuta da un forfettario, quale articolo Iva va applicato all'imposta di bollo? Escluso ex art. 15 oppure lo stesso codice dei forfettari?
- dovendoli considerare parte del compenso, è corretto che anche i 2,00 euro dell'imposta di bollo concorrano al conteggio della rivalsa Inps o cassa di previdenza?

Risposta:

L'imposta di bollo riaddebitata al cliente rientra nel campo di applicazione Iva ed in particolare con lo stesso regime dell'operazione cui si riferisce, quindi qualora in fattura si applichi la rivalsa del contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza di categoria o dei contributi Inps gestione separata (*ad esempio in misura del 4%*) **questa deve essere calcolata sull'intero compenso o corrispettivo e quindi comprensivo anche dell'importo dell'imposta di bollo;** inoltre in base al principio che lo stesso diventa parte del compenso/ricavo è da considerare al fine del monitoraggio del limite massimo di ricavi per rientrare/permanere nel regime forfettario (*attualmente € 85.000,00*).

Esempio fattura forfettario con addebito di marca da bollo - assume codice natura IVA N2.2 ed entra a far parte del compenso costituendo base di calcolo anche per la Cassa di Previdenza.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto magg.	%IVA	Prezzo totale
	COMPENSI PROFESSIONALI	1,00	500,00			N2,2	500,00
	ADDEBITO BOLLO	1,00	2,00			N2,2	2,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
	502,00	4,00		N2,2	20,08

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, Legge n. 190/2014 e successive modifiche	N2,2			522,08	0
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00				522,08	

In base a quanto sopra se il soggetto forfettario provvede al riaddebito del bollo, lo stesso concorre alla formazione del reddito e segue il relativo trattamento, salvo che rinunci alla rivalsa dell'applicazione del bollo virtuale sul documento.

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ENTRO IL 25/07/20213

Scade il 25/07, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Riepiloghiamo le prossime scadenze del 2023:

<u>Periodo di riferimento</u>	<u>scadenza</u>
Giugno e 2° trimestre 2023	25 luglio 2023;
Luglio 2023	25 agosto 2023;
Agosto 2023	25 settembre 2023;
Settembre e 3° trimestre 2023	25 ottobre 2023;
Ottobre 2023	27 novembre 2023;
Novembre 2023	27 dicembre 2023;
Dicembre e 4° trimestre 2023	25 gennaio 2024

PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI

Con l'art. 4 co. 3-sexies, 3-septies e 3-octies del DL 51/2023, inseriti in sede di conversione in legge, è stata recepita la proroga, anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.6.2023 n. 98, del termine per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:

- **dal 30.6.2023 al 20.7.2023**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA. 2.1

La proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

È confermato inoltre che possono beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i contribuenti che applicano **il regime forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”), o coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.